**N. 02042/2012 REG.PROV.COLL.**

**N. 00225/2012 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 225 del 2012, proposto da:  Rosvanna Perrini, rappresentata e difesa dagli avv. Natalia Pinto e Emilio Loliva, con domicilio eletto presso Francesca Siciliani in Bari, via Abbrescia, n.78/C;

*contro*

Comune di Putignano, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Di Muro, con domicilio eletto presso Gaetano Di Muro in 70100 Bari, via Imbriani n. 48;

*nei confronti di*

Maria Carmela Console;

*per l'annullamento*

1) dell’ordinanza sindacale n. 16 del 16.02.2012, notificata in pari data, con cui il sindaco del comune di Putignano – revocata la propria precedente ordinanza n. 7 dell’1.02.2012 e richiamato l’art. 50, commi 1 e 5, del t.u.ee.ll. approvato con il d.lgs. 18.08.2000 n. 267- ha ordinato al dirigente della V ripartizione dello stesso comune di Putignano:

- di completare il provvedimento di assegnazione alla sig.ra Maria Carmela Console del loculo n. 110, fila 2^, costruzione “f” nel cimitero di Putignano, già concesso in uso alla ricorrente per depositare la salma del coniuge, nonché del loculo 109;

- di “sanare l’assegnazione alla sig.ra Perrini Rosvanna” con l’attribuzione alla stessa del loculo n. 238 ubicato nella costruzione “f” dello stesso cimitero di Putignano;

- di procedere, alla presenza dell’ufficiale sanitario competente, all’estumulazione straordinaria della salma del defunto sig. Vito Mastropietro, già tumulata nel loculo n. 110, ed alla successiva tumulazione della salma nel loculo n. 238;

2) ove occorra, dell’ordinanza sindacale n. 7 dell’1.02.2012,, successivamente conosciuta, revocata con la predetta ordinanza n. 16 del 16.02.2012, con cui il sindaco del comune di Putignano –richiamato l’art. 50, commi 1 e 5, del t.u.ee.ll. approvato con il d.lgs. 18.08.2000 n. 267-

3) di tutti gli atti al predetto comunque connessi, sia presupposti che conseguenziali, ancorchè non conosciuti, comunque lesivi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Putignano;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Natalia Pinto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Viene impugnata l’ordinanza sindacale meglio indicata in oggetto.

In occasione dell’udienza del 22.11.12 il difensore della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta revoca del provvedimento impugnato, chiedendo che venga adottata pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Come correttamente rilevato dal difensore dell’istante, l’emanazione del provvedimento di ritiro soddisfa appieno l’interesse della ricorrente, sicchè va adottata la pronuncia indicata in dispositivo.

Le spese possono essere compensate in ragione dell’andamento complessivo della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese integralmente compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente

Antonio Pasca, Consigliere

Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)